



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Causa n. xxxx / 2021

**Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 221
comma settimo DL 34/20 convertito con legge 77/2020**

Oggi 13/05/2022, innanzi al giudice dott. xxxxxxxxxxx, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:

per la parte ricorrente l'Avv. xxxxxxx per
la parte convenuta Avv. xxxxxxx

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il procuratore di parte ricorrente evidenzia che il conteggio è stato fatto sulla base dei giorni effettivi di servizio detratte le assenze.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.





Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. xxxxxxxxxxx





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio xxxxxxxx, all'udienza del 19/05/2022, svoltasi con le modalità previste dall'art. 221 comma 7 DL 34/2020 convertito con legge 77/2020 ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **xxxx / 2021** RCL promossa con ricorso depositato il **26/11/2021**

da

xxxxxx (C.F. xxxxxxxxx), con il patrocinio dell'avv. ROSA DENIS e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E); MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N); RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A); MANISCALCO MARIA (MNSMRA72T54E573L)

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. xxxxxxxxxx ex art. 417 bis c.p.c.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 25.11.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver svolto attività di docenza come supplente, nei periodi meglio indicati in ricorso, e di non aver percepito, per i rispettivi anni scolastici, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001.

Chiede pertanto la condanna del Ministero convenuto al pagamento di complessivi € 1210,35 oltre accessori.





Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, non essendo richiesta attività istruttoria è stata discussa all'odierna udienza, svolta con modalità di collegamento in remoto ed è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e di contestuale motivazione. ***

Le domande di parte ricorrente sono fondate nei termini di seguito precisati.

Il ricorrente agisce in giudizio per accertare la sussistenza, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola. La Corte di Cassazione con orientamento, espresso con ord. n. 20015/18 e confermato con ord. 6293/20, condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito, ha ritenuto che, "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" L'amministrazione convenuta non ha contestato i periodi di effettivo servizio indicati in ricorso, in relazione ai quali è stata parametrato





l'importo mensile di € 164,00 sino al mese di febbraio 2018 (5,47 euro giornalieri) e di € 174,50 dal 1.3.2018 (€ 5,82 euro giornalieri)

I conteggi divergono per una leggera differenza (€ 1210,35 richiesti da parte ricorrente ed € 1198,11 conteggiati in via subordinata dalla parte convenuta). Si deve premettere, che alla luce delle fonti contrattuali che regolano la materia, il compenso deve essere calcolato, come ha fatto parte ricorrente, tenuto conto dei giorni effettivi di servizio e non sulla base convenzionale di 30 gg per mese.

Il conteggio di parte ricorrente deve tuttavia essere rettificato. La parte ricorrente pur esponendo di avere lavorato effettivamente 214 gg (al netto di 4 gg di assenza per malattia, dato pacifico), ha conteggiato l'importo richiesto su 215 giorni complessivi. Il ricorrente per il periodo non prescritto dal 3.11.2017 al 28/02/2018 ha calcolato in € 639,99 (€ 5,47*117 gg). Pertanto per tale periodo l'importo complessivo dovuto ammonta a € 639,99.

Per il secondo periodo l'importo aggiornato di € 5,82 è stato di fatto moltiplicato per 98 giorni (periodo dal 1.3.2018 al 9.6.2018) ottenendo la somma di € 570,36. Nel ricorso il moltiplicatore è indicato erroneamente in "171" giorni ma il dato effettivo preso in considerazione si ricava dividendo l'importo complessivo di 570,36 per il compenso giornaliero di 5,82 euro ($570,36/5,82=98$). Tuttavia, per tale periodo devono essere scomputati 3 giorni di assenza (gg. $100-3=97$) e quindi il calcolo corretto è di € 564,54, per un importo complessivo a credito del ricorrente di € 1204,53.

Il ricorso merita quindi accoglimento nei termini sopra precisati. Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i





crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724,

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della natura seriale della causa e della mancanza di una fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) Accoglie il ricorso e condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2017/18, pari complessivi € 1.204,53, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al saldo;
- 2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 900 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Verona, 19.5.2022

IL GIUDICE

dott.xxxxxxxxxxx

